

## DIRETTIVA 92/120/CEE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1992

relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

## Articolo 1

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che i prodotti d'origine animale figurano nell'elenco dell'allegato II del trattato; che la loro commercializzazione costituisce un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando che, per assicurare uno sviluppo razionale del settore, accrescerne la produttività e stabilire gradualmente le condizioni di un mercato unico, sono state fissate a livello comunitario norme sanitarie in materia di produzione e di commercializzazione;

considerando che la Comunità ha adottato le misure che permettono di sopprimere i controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri per i prodotti interessati;

considerando che non è da escludere che, a causa di talune circostanze particolari, determinati stabilimenti non siano in grado di osservare, alla data del 1° gennaio 1993, il complesso delle norme specifiche previste; che, per tener conto di situazioni locali e scongiurare la chiusura di stabilimenti, occorre istituire un regime nel cui ambito possano essere concesse deroghe temporanee e limitate a stabilimenti in attività anteriormente al 1° gennaio 1993;

considerando che la Commissione ritiene necessario avere il parere del comitato veterinario per la concessione di deroghe al principio della ricerca sistematica di trichine nelle carni di suini; che tale parere non è ancora disponibile e che occorre allora poter mantenere deroghe temporanee per le carni di suini che non sono destinate a Stati membri nei quali si effettua una ricerca sistematica di trichine nelle carni di suini;

considerando che è opportuno che tali deroghe rimangano sotto rigoroso controllo per impedire qualsiasi rischio di abuso,

1. Fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono autorizzare gli stabilimenti che fabbricano prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 77/99/CEE e che, alla data di notifica della presente direttiva, non, siano stati giudicati conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 77/99/CEE ai fini del loro riconoscimento, a derogare ad alcuni requisiti strutturali previsti all'allegato A, capitolo I e all'allegato C, capitolo II, parte A e capitolo III della suddetta direttiva sempreché i prodotti di origine animale provenienti da detti stabilimenti restino soggetti alle norme di controllo previste dall'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE.

2. Una deroga del tipo previsto al paragrafo 1 può essere concessa solo agli stabilimenti che avranno presentato all'autorità nazionale competente una richiesta di deroga. Tale richiesta deve essere integrata, a richiesta dell'autorità competente, da un piano e da un programma di lavori in cui siano precisati i termini entro cui lo stabilimento può conformarsi ai requisiti strutturali menzionati nel paragrafo 1.

Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, in sede di comitato veterinario permanente, in merito agli stabilimenti che soddisfano, per i prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 77/99/CEE, i requisiti di quest'ultima. Le informazioni devono precisare, per ciascuno stabilimento, la natura dei prodotti fabbricati.

3. Qualora sia sollecitato un contributo finanziario presso la Comunità, possono essere accettate soltanto le richieste di progetti conformi ai requisiti della direttiva 77/99/CEE.

## Articolo 2

1. Fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri possono accordare deroghe ai requisiti strutturali previsti dall'allegato I, capitolo IV della direttiva 64/433/CEE <sup>(4)</sup> e dall'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a) della direttiva 77/99/CEE per i depositi frigoriferi di capacità ridotta nei quali le carni e altri prodotti alimentari sono immagazzia-

<sup>(1)</sup> GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 100.<sup>(2)</sup> GU n. C 113 del 7. 5. 1990, pag. 205.<sup>(3)</sup> GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 62.<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 71 (versione codificata).